



ORDINE
REGIONALE DEI
CHIMICI E DEI
FISICI DEL FVG

“La professione regolamentata del Chimico”

Trieste, 30 Aprile 2020

La Professione regolamentata del Chimico

In Italia, la professione di chimico è regolamentata dalla legge e subordinata al possesso dell'abilitazione professionale.

R.D. 1 marzo **1928**, n. **842**

Regolamento per l'esercizio della Professione di Chimico

Art. 1

Il **titolo di Chimico** spetta a coloro, i quali abbiano **superato l'esame di stato** per l'abilitazione all'esercizio della professione di Chimico.

La Professione regolamentata del Chimico

Art. 2

Presso ogni locale associazione sindacale dei chimici legalmente riconosciuta è costituito l'**albo dei chimici**, *omissis...*

Art. 3

La **tenuta dell'albo** e la disciplina degli iscritti sono affidate alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali esercitano tali attribuzioni a mezzo di un **comitato** i cui membri devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del **Ministro per la giustizia**, *omissis....*

Art. 4

Per essere iscritto nell'albo dei chimici è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- b) godere dei diritti civili, *omissis...*
- c) aver superato **l'esame di Stato per l'abilitazione** all'esercizio della professione di chimico, *omissis...*

L'albo dei Chimici è suddiviso in sezione B (**chimici iunior**) e seziona A (**chimici senior**)

Il Chimico professionista sanitario

Il R.D. n. 842 è stato modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018, recante “Ordinamento della professione di chimico e fisico”, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2018.


Con l'entrata in vigore di tale legge viene istituita la **Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici**: organismo di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali dei Chimici e dei Fisici

Il Chimico professionista sanitario

- Prima della legge n. 3 i Fisici non erano inquadrati a livello ordinistico ma erano rappresentati solo da associazioni
- Gli Ordini dei Chimici preesistenti assumono la denominazione di Ordini dei Chimici e dei Fisici
- Gli Albi professionali vengono strutturati in due settori: settore CHIMICA e settore FISICA
- Con l'entrata in vigore di tale legge i professionisti Chimici e Fisici diventano a tutti gli effetti **professionisti sanitari** e il loro operato è **vigilato dal Ministero della Salute.**

Gli Ordini territoriali

In Italia gli Ordini Territoriali dei Chimici e dei Fisici sono costituiti a livello Provinciale, Interprovinciale, Regionale ed Interregionale, per un totale di 37 Enti.



Funzioni degli Ordini territoriali

Gli Ordini Territoriali dei Chimici e dei Fisici sono **Enti pubblici non economici** deputati alla **tutela** e al **decoro della professione** per i quali vige una particolare disciplina.

In particolare:

- curano che siano repressi **l'uso illecito del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo** della professione;
- vigilano per la **tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro dell'Ordine**;
- danno **pareri sulle controversie professionali** e sulla liquidazione di onorari e spese;

Funzioni Ordini territoriali

- procedono alla formazione, revisione e pubblicazione dell'**Albo professionale** degli iscritti;
- contribuiscono alla nomina delle **terne** per gli **esami di stato**.

- Esame di Stato -

D.P.R. 5 giugno **2001** n. 328

Art. 38

All'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Chimico possono accedere coloro i quali hanno conseguito una laurea **specialistica** in una delle seguenti classi:

- a)** classe LM-54 - Scienze chimiche;
- b)** classe LM-71 - Scienze e tecnologie della chimica industriale;
- c)** classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale.

Esame di stato per Chimici

- Esame di Stato -

D.P.R. 5 giugno **2001** n. 328

Art. 38

All'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Chimico iunior possono accedere coloro i quali hanno conseguito una laurea **triennale** in una delle seguenti classi:

- a)** classe L-27 - Scienze e tecnologie chimiche;
- b)** classe L-29 - Scienze e tecnologie farmaceutiche.

Prove esame di stato per Chimici

L'**esame di Stato**, sia per la sezione A che per la sezione B, è articolato nelle seguenti **prove**:

- una **prima prova scritta** su argomenti di chimica applicata;
- una **seconda prova scritta** su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
- una **prova orale** sulle materie oggetto delle prove scritte e su legislazione e deontologia professionale;
- una **prova pratica** consistente in analisi chimiche, quantitative o qualitative.

Esame di stato per Chimici

Talvolta, la **prova pratica** è sostituita da un rapporto tecnico, consistente nella richiesta di **identificare sostanze incognite** mediante l'interpretazione di dati spettroscopici oppure di svolgere calcoli stechiometrici.

L'accesso alla **prova orale** è subordinato al superamento degli scritti e della prova pratica.

La **commissione d'esame** è composta da quattro membri, oltre il presidente, scelti tra docenti universitari, dirigenti di laboratori chimici provinciali, dirigenti di complessi industriali e professionisti iscritti all'albo.

Gli esami di Stato si svolgono ogni anno in **due sessioni** – estiva e autunnale – definite da un' apposita ordinanza ministeriale. Per il 2020, sono state definite le seguenti date d'esame, valide su tutto il territorio nazionale:

Sezione A

Prima sessione – 16 Luglio 2020

Seconda sessione – 16 Novembre 2020

Sezione B

Prima sessione: 24 Luglio 2020

Seconda sessione: 23 novembre 2020

Le date delle prove successive vengono stabilite dalle varie sedi in maniera indipendente

Esame di stato per Chimici


Principali sedi universitarie dove si svolgono gli esami di stato per Chimici

- Bari
- Bologna
- Cagliari
- Camerino
- Catania
- Como (Università dell'Insubria)
- Cosenza (Università Della Calabria)
- Ferrara
- Firenze
- Genova
- Messina
- Milano
- Modena
- Venezia (Chimica Industriale)
- Napoli (Università Federico II)
- Napoli (Università della Campania – L. Vanvitelli)
- Padova
- Palermo
- Parma
- Pavia
- Perugia
- Pisa
- Potenza (Università della Basilicata)
- Roma 'La Sapienza'
- Salerno
- Sassari
- Torino
- Trieste

Il professionista può iscriversi all'Albo del luogo di residenza o di domicilio professionale.

Cosa può fare un Chimico?

D.P.R. 5 giugno **2001** n. 328 **Art. 36**



Ambiti di impiego

I Chimici e i Fisici sono presenti con le loro diverse ed ampie competenze professionali in **enti pubblici e privati, nelle forze armate, nel mondo industriale ed agricolo, della conservazione e tutela dei beni culturali.**



SICUREZZA

- Sicurezza ed igiene del lavoro (legge 626 e successive modificazioni ed integrazioni)
- ASPPR Addetto Servizi Protezione e Prevenzione
- RSPP Responsabile Servizi Protezione Prevenzione
- valutazione del rischio
- elaborazione di piani o dei progetti di messa a norma
- prevenzione incendi


**UTILIZZO DI SOSTANZE E GAS PERICOLOSI O TOSSICI**

- direzione tecnica di impianti che utilizzano gas tossici
- direzione operazioni con impiego gas tossici



IMPIANTI INDUSTRIALI E CIVILI

- studio e progetto
- preventivi e relazioni
- contratti, capitolati, ordinazioni
- direzione sorveglianza esecuzione lavori
- collaudo funzionale
- liquidazione lavori
- **certificazione energetica edifici**



IMPIANTI INDUSTRIALI E CIVILI (2)

- trasporto di merci pericolose (ADR)
- esplosivi
- perizia giurata sui veicoli
- progetti, certificazioni, interventi incendio
- **perizie** e indagini di chimica legale
- perizie e indagini di controversie assicurative
- perizie e indagini di frodi commerciali
- perizie e indagini di danni



R.D. 1 marzo **1928**, n. 842

Art. 16

Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni **SOLTANTO** agli iscritti nell'Albo dei Chimici.

QUALITA'

- qualità reale dei prodotti
- conformità alle norme di qualità (es: ISO)
- consulenti qualità
- valutatori qualità
- ispettori qualità
- conformità dei laboratori ISO 17025
- esperti di procedure
- accreditamento
- circuiti di qualità




RICERCA SVILUPPO E ASSISTENZA TECNICO/SCIENTIFICA PER LE AZIENDE DI PRODUZIONE

- consorzi di area - di filiera
- formulazione di prodotti
- laboratorio analisi
- marketing – assistenza commerciale
- **REACH** - **R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation and restriction of **CH**emicals
- **CLP** – **C**lassification, **L**abelling and **P**ackaging of substances and mixtures



ENTI PUBBLICI

- Stato, Regioni, Comuni
- ARPA
- ASL
- Dogane
- Corpi speciali (ad esempio polizia, carabinieri)




Agenzia **R**egionale **P**rotezione **A**mbiente addetta al monitoraggio dei vari comparti ambientali per la tutela dell'ambiente e quindi della salute umana.



agenzia regionale PER LA
PROTEZIONE DELL'ambiente
DEL FRIULI venezia GIULIA




Systema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



aria
acqua
suolo
rifiuti
rumore
radiazioni
rischi industriali
laboratorio
OSMER
LaREA

In primo piano

Test sui materiali per le mascherine



A partire da martedì 14 aprile sarà possibile richiedere la verifica funzionale dei materiali destinati alla produzione di mascherine chirurgiche, secondo quanto previsto dal protocollo operativo stipulato da Arpa FVG e Università degli studi di Udine.

I produttori interessati potranno consegnare il materiale da testare presso la sede di Arpa FVG di Udine, in via Colugna 42, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.30. I provini dovranno essere consegnati all'ufficio accettazione sito al piano rialzato (all'ingresso del laboratorio percorrere il corridoio di sinistra sino al primo ufficio a sinistra).

▶▶▶

ARPA FVG pienamente operativa




AVVISO IMPORTANTE

Si informano tutti i cittadini, e coloro i quali abbiano necessità di entrare in contatto con Arpa FVG, che l'unica sede aperta al pubblico è quella di Palmanova (UD), sita in via Cairoli 14, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00.

Il servizio di centralino sarà fruibile sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00, a questo numero: 0432 1918111.

▶▶▶

News



29/04/2020
Primo anno di misure in continuo della torbidità nella laguna di Marano e Grado

▶▶▶

29/04/2020
Micro2, alla ricerca della bottiglia perduta

▶▶▶

28/04/2020
Aggiornate e disponibili online le analisi climatiche del vento su 30 stazioni regionali

▶▶▶

27/04/2020
Consegnati i primi risultati dei test di verifica sui materiali per le mascherine

▶▶▶

25/04/2020
Arpa, riparte il monitoraggio delle aree balneabili



IL CHIMICO NELLA POLIZIA SCIENTIFICA (1)

COME U. P. G. COMPIE ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA



Il Chimico nella polizia è un Ufficiale di Polizia Giudiziaria - art. 57 C. P. P. e quindi ha l'obbligo di assicurare le fonti di prova e può compiere le attività ad iniziativa della P. G.



Come tale compie accertamenti urgenti (art. 354 C. P. P.) “se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino” e redige verbale delle operazioni e degli atti compiuti in base all’art. 357 C. P. P.

ESEMPI : Verbale di sopralluogo, di repertazione ecc.

Settori di competenza del Chimico



IL CHIMICO NELLA POLIZIA SCIENTIFICA

ESPLOSIVI, ORDIGNI ED ESPLOSIONI



Pirotecnici classificati



Pirotecnici "artigianali"



Identificare e classificare un esplosivo mediante l'analisi, può fornire utili indicazioni per individuare l'attentatore o per riconoscere la medesima fonte.



Ordigni esplosi ed inesplosi



Residui di esplosione ed esplosivi "integri"





IL CHIMICO NELLA POLIZIA SCIENTIFICA


ANALISI DELLE DROGHE SULLA SCENA DEL CRIMINE



Al fine di compiere rapine o violenze, spesso vengono somministrate sostanze narcotizzanti alle vittime


AMBIENTE

- sostenibilità
- utilizzo risorse rinnovabili e non
- acque primarie e reflue (potabilizzazione - gestione reti - depuratori)
- certificazioni (ISO 14000)
- VIA, VAS, AIA
- misurazioni del microclima
- misura del rumore
- misura di campi elettromagnetici.




RIFIUTI

- classificazione
- trattamento/riciclo
- smaltimento
- discariche
- bonifiche

**SANITA'**

- chimica clinica
- chimica forense
- chimica dello sport
- biochimica
- tossicologia
- erboristeria
- prodotti dietetici
- cosmetici



FILIERA AGRO-ALIMENTARE

Chimica e trattamento del terreno

Chimica e trattamento dei prodotti

Trasformazione

HACCP - Assicurazione di qualità

Direzione produzione



BENI CULTURALI

- Chimica del restauro
- Progettazione produzione di materiali e supporti



La Professione del Consulente Chimico di porto è regolamentata dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 10/12/1999 Prot. N. DEM 3/1160.

Tale circolare identifica:

- i **requisiti** per l'accesso alla professione
- i **compiti** del Consulente Chimico di porto



Requisiti per l'accesso alla professione del Consulente Chimico di porto:

1. Laurea in Chimica, Chimica Industriale o Ingegneria Chimica
2. Iscrizione all'Albo Professionale
3. Tirocinio pratico di almeno un anno presso un Consulente Chimico di porto in attività
4. Superamento di una prova teorica
5. Capacità fisica di svolgere l'attività

I Compiti del Consulente Chimico di porto:

L'attività dei Consulenti Chimici di porto è finalizzata alla **sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto.**

In particolare:

- accertano le condizioni di **pericolosità delle navi** per quanto concerne la **presenza di gas o vapori pericolosi** (infiammabili, tossici, corrosivi, ecc...)
- accertano le **condizioni di pericolosità per lavori meccanici** a freddo e/o con fonti termiche su qualsiasi tipo di nave o galleggiante
- accertano le **condizioni di pericolosità per l'ingresso degli uomini** nelle cisterne, nei doppi fondi, nei depositi e nelle casse di combustibile vi qualsiasi tipo di nave o galleggiante



CORRIERE DELLA SERA *it*

05 Marzo 2008

Molfetta, quinta vittima «Tutti senza maschere»

**Uccisi dal gas formato durante il lavaggio della cisterna.
La sostanza killer sprigionata nell' autobotte è stata
probabilmente l' idrogeno solforato, non lo zolfo.**



TRAGEDIA SUL LAVORO

Messina, cadono in cisterna: 3 operai morti per esalazioni di gas

È accaduto nel pomeriggio di martedì sulla nave Sansovino nella porto di Messina: gli operai stavano eseguendo lavori di pulizia nei serbatoi del carburante quando si sono sentiti male e sono precipitati all'interno della cisterna



Attualmente i Consulenti Chimici di porto sono 42 in tutta Italia

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del FVG

Nato il 1 Novembre 2017 dalla fusione dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Gorizia, Pordenone e Udine e dell'Ordine dei Chimici di Trieste

Conta ad oggi 253 iscritti di cui 214 Chimici e 39 Fisici di cui: 32% dipendenti pubblici

15% liberi professionisti

9% pensionati

44% dipendenti privati



La *mission* del nostro Ordine è rappresentata dalla parola «competenza»

COMPETENZA





ORDINE
REGIONALE DEI
CHIMICI E DEI
FISICI DEL FVG

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO E DI FISICO

Il Codice Deontologico esemplifica le regole di etica professionale che gli iscritti all'Albo dei Chimici e dei Fisici sono tenuti a conoscere ed osservare.

È stato approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in data 11 ottobre 2018, pubblicato sul sito Istituzionale ed inviato al Ministero vigilante e agli Ordini territoriali.

L'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del FVG ha recepito il codice deontologico nella seduta del 26 Novembre 2018 e lo ha pubblicato sul sito

www.chimicifvg.it

La pubblicazione del Codice Deontologico nel sito ufficiale della Federazione costituisce notifica agli iscritti all'Albo Unico Nazionale ai sensi di legge con immediata applicazione.

Con l'iscrizione all'Albo, il professionista accetta esplicitamente di conformare la propria attività professionale al Codice Deontologico vigente
Tutti coloro che esercitano la professione sono quindi tenuti al rispetto del presente Codice Deontologico.

Tutti coloro che esercitano la professione riconoscono di conseguenza che per le violazioni alle presenti regole si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.

Art. 3

Principi e doveri generali

1. Il professionista adempie ad una funzione sociale di **pubblica utilità** e si adopera anche al fine di un corretto sviluppo delle scienze ed al miglioramento della qualità della vita della popolazione.
2. Il professionista nell'esercizio della professione, **agisce con senso di responsabilità**, applica le conoscenze chimiche e fisiche con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell'ordinamento dell'Unione Europea e nell'ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità
3. **E' dovere del professionista curare costantemente la propria preparazione professionale**, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività
4. Il professionista **non tiene comportamenti discriminatori** di qualsiasi natura nella sua attività professionale, non deve praticare alcune distinzioni per genere, per razza, cultura, estrazione sociale, religiosa o politica.

Art. 4

Obblighi nei confronti della professione

3. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione, e/o variazione senza comunicazione, dei propri indirizzi e recapiti, ivi incluso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'Ordine territoriale presso cui si è iscritti.

Art. 5

Rapporti con i clienti

1. Nei rapporti con i clienti, i committenti o i datori di lavoro il professionista s'impegna lealmente a svolgere l'incarico, certificando, inoltre, la non sussistenza di eventuali conflitti di interessi in atto o precedenti che possano in qualsiasi modo interferire con l'esito della prestazione.
2. Il professionista che ricopre funzioni in Enti o imprese pubbliche o private, non può svolgere prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità...*omissis*

Art. 4

Obblighi nei confronti della professione

4. Nei rapporti con professionisti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, sanitarie e non, il professionista:
 - a. **si comporta secondo principi di correttezza**, massima lealtà e collaborazione allo scopo di affermare una comune identità professionale **non assumendo compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze;**

Art. 6

Rapporti con i colleghi

1. Nei rapporti con i colleghi il professionista:
 - a. si presta a scambi di opinioni e di informazioni e - ove richiesto e per quanto possibile - non nega consigli di natura professionale;

Art. 6

Rapporti con i colleghi

- d. si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità, per averne benefici di qualsiasi natura;
- e. in caso di eventuali contrasti professionali e di mancato accordo ricorre, preliminarmente, ad una conciliazione attraverso l'Ordine territorialmente competente.

Art. 9

Rapporti con i collaboratori e dipendenti

Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il professionista assicura ad essi condizioni di lavoro, moralmente ed economicamente adeguate. Favorisce, inoltre, le condizioni che consentono la loro formazione.

Il professionista evita di attribuire responsabilità ai propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella propria diretta, ed esclusiva, competenza professionale di cui se ne assume la responsabilità

Art. 10

Rapporti con la Federazione e gli Ordini territoriali

1. Il professionista si attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell'esercizio delle competenze istituzionali, dalla Federazione Nazionale e dal Consiglio dell'Ordine territoriale ove è iscritto
2. Il professionista si rapporta con l'Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dallo stesso esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dalla Federazione Nazionale.
3. Il professionista presta all'Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge.
4. Il professionista DOVEROSAMENTE, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza.

Art.17

Incompatibilità ed onorabilità professionali

- 1. Con particolare riferimento alle cariche ordinistiche ma non limitatamente a queste, oltre ai casi previsti dalla Legge, il professionista assume l'obbligo di garantire, per tutta la durata del mandato e, in particolare, in caso di contestuale appartenenza ad ulteriori organismi di rappresentanza, l'autonomia e l'obiettività del proprio operato e ciò anche astenendosi dall'intervenire o partecipare alle sedute allorché la questione dibattuta assuma caratteri tali da compromettere la terzietà e imparzialità richieste dall'incarico ricoperto e/o si ponga in conflitto d'interessi.**
- 2. L'Ordine competente valuta se sia privo del **requisito di onorabilità** colui nei cui confronti, anche nel primo grado di giudizio, siano state irrogate misure di prevenzione personali o reali.**
- 3. Per quanto concerne le **incompatibilità relative alle associazioni e/o società professionali** si applica la normativa vigente (DM 8 febbraio 2013, n. 34).**

Art. 18

Il Chimico ed il Fisico dipendente pubblico e privato

- 1. Fermi restando gli obblighi generali previsti dal presente Codice Deontologico, il professionista nella funzione di dipendente pubblico, deve attenersi alle norme ed ai regolamenti dell'ente di appartenenza, in particolare rispettare il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in generale e della sua amministrazione in particolare.**
- 2. Il professionista dipendente privato deve rispettare, ove esistente, il Codice etico, comunque denominato, della sua azienda ove non in contrasto con il presente Codice Deontologico.**

Art. 19

Società e associazioni professionali

1. Il presente Codice disciplina la **responsabilità del professionista che agisce anche in veste di socio di una società o associazione professionale.**
2. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine al quale è iscritto, **la società o associazione professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine al quale risulta iscritta.**
3. Nelle società o associazioni professionali i singoli professionisti sono tenuti a vigilare che le attività oggetto di riserva professionale siano esclusivamente condotte da professionisti titolati, la mancata vigilanza costituisce autonomo illecito disciplinare.
4. Se la **violazione deontologica commessa dal socio professionista** anche iscritto ad un Ordine diverso da quello della società o associazione è **conseguente a direttive impartite dall'organo amministrativo o gestionale della società o della associazione, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella di queste ultime.**

Art. 20

Attività di sperimentazione e ricerca

1. Il professionista, nell'attività di ricerca e sperimentazione nel campo sanitario, approvata dal comitato etico, persegue il progresso scientifico il cui obiettivo primario è quello di migliorare la conoscenza al fine di tutelare la salute della popolazione e dell'ambiente.

Art. 21

Formazione ed aggiornamento professionale

1. Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionabile.

Art. 22
Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza o dall'ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice Deontologico. **La mancata osservanza costituisce abuso o mancanza nell'esercizio professionale e fatto disdicevole al decoro professionale come condotta volontaria e/o omissiva.**
2. Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo del professionista.
3. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto previsto costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell'Ordine. **Ciascun iscritto deve adoperarsi per il rispetto delle stesse e segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni circostanza che sia in contrasto con le suddette norme.**

Art. 23

Pubblicità informativa

1. **E' consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, il curriculum professionale, e i titoli e qualifiche professionali posseduti, la struttura dello studio, i compensi per le prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette e nel rispetto della norma vigente in materia.**
2. **La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.**
3. **La violazione delle disposizioni sopraindicate e di quelle vigenti in materia di pubblicità per una professione sanitaria, costituisce illecito disciplinare.**
4. **L'Ordine di appartenenza e/o l'Ordine competente per territorio devono verificare e monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.**

Art. 24

Fiscalità e solidarietà sociale

1. Il professionista deve provvedere, secondo le normative vigenti, agli **adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa** a cui partecipa secondo le norme vigenti.
2. **Il professionista deve provvedere**, secondo le normative vigenti, **agli adempimenti contributivi dovuti all'Ordine territoriale ed alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.**
3. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, l'iscritto è soggetto a procedimento e sanzioni disciplinari.

Art. 25

Clausole sostanziali

1. Con l'iscrizione all'Albo, il professionista accetta esplicitamente di conformare la propria attività professionale al Codice Deontologico vigente.
2. Tutti coloro che esercitano la professione sono quindi tenuti al rispetto del presente Codice Deontologico.
3. Tutti coloro che esercitano la professione riconoscono di conseguenza che **per le violazioni alle presenti regole si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.**
4. **Il Codice Deontologico ha natura regolamentare per l'esercizio delle professioni anche per le associazioni o società professionali iscritte al relativo Albo.**
5. **Le disposizioni specifiche di questo Codice Deontologico costituiscono, in ogni caso, esemplificazioni e non limitano l'ambito di applicazione dei principi normativi generali espressi che debbono intendersi comunque prevalenti ed applicabili sempre in senso estensivo.**

*Grazie per
l'attenzione !*



www.chimicifvg.it

www.chimicifisici.it